



COMUNE DI PAVIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE,
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE, REVISIONI E CONTROLLI PERIODICI
ANNO 2015
CIG N. ZA4116E4D6**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione, mediante l'impiego di manodopera e la fornitura di parti di ricambio, di tutte le opere necessarie al mantenimento in buono stato di funzionamento delle parti meccaniche ed elettriche degli autoveicoli costituenti l'autoparco comunale (di proprietà dell'Amministrazione e/o concesse in comodato d'uso gratuito alla stessa), come da elenco allegato al presente Capitolato. (AUTOPARCO) da ritenersi indicativo e suscettibile di variazioni nel corso della durata contrattuale.

Gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dall'Amministrazione, nel corso dello svolgimento del servizio, in base alle necessità e comprendono:

- la riparazione, sostituzione, ricerca guasti, verifica generale e prova di funzionamento di parti meccaniche ed elettriche (motore, frizione, cambio, organi sussidiari, carburatore, pompe di iniezione, ecc.);
- la fornitura ed installazione di ricambi (batterie, lampadine, fusibili, centraline ed altri componenti di impianti meccanici ed elettrici);
- lo smontaggio e rimontaggio dei particolari che interferiscono con la riparazione o la sostituzione delle parti medesime;
- la riparazione di veicoli con allestimenti speciali e loro dotazioni (impianti idraulici, oleodinamici);
- la messa a punto dei veicoli e delle loro attrezzature (gru, scale, ecc.) per sostenere positivamente la revisione periodica ARPA - ASL, con assistenza alle operazioni stesse, e la revisione presso la M.C.T.C. o presso officine autorizzate con assistenza alle operazioni di collaudo;
- il servizio di intervento su veicoli fermi per avaria, sia in ambito cittadino che extraurbano (fino al limite di 50 km di distanza dal Comune di Pavia), da effettuare con operaio specializzato, compresi interventi da effettuarsi sul posto per macchine operatrici non circolanti;
- controllo periodico dei veicoli consistente nell'effettuazione delle seguenti operazioni:
 1. controlli e verifiche finalizzate al superamento della revisione periodica (cosiddetto precollaudo); verifiche aggiuntive e piccoli interventi di messa a punto e ripristino funzionalità;
 2. servizio di assistenza alla revisione periodica;
 3. eventuale rabbocco liquidi, sostituzione di piccoli componenti (lampadine, filtri ecc.) da effettuarsi in sede di controllo tecnico funzionale;

L'aggiudicataria si obbliga altresì a compiere ogni ulteriore operazione di manutenzione e assistenza che dovesse di volta in volta rendersi necessaria su richiesta dell'Amministrazione comunale.

La ditta affidataria, entro un massimo di 24 ore dalla suddetta comunicazione, dovrà avviare le operazioni di manutenzione, mediante la presa in carico del veicolo che dovrà essere consegnato presso la sede della ditta affidataria a cura dell'Amministrazione, o prelevato dall'affidataria stessa presso una delle sedi del Comune di Pavia in caso di particolari necessità o presso il luogo indicato dall'Amministrazione comunale qualora il veicolo fosse incidentato e/o in avaria. Il prelievo del veicolo dovrà essere immediato in casi di estrema urgenza o qualora il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione.

In quest'ultimo caso e tutte le volte che se ne ravvede la necessità, la ditta dovrà inviare personale specializzato ed attrezzato al servizio di recupero veicoli per il trasporto presso l'officina della ditta medesima.

Il costo per il prelievo o per il recupero del mezzo, nell'ambito del territorio comunale, è a carico della ditta aggiudicataria anche nel caso in cui l'Amministrazione scelga di non effettuare la riparazione. Sarà riconosciuto il costo sostenuto per il recupero del mezzo qualora non avvenga nell'ambito del territorio comunale. (interventi extraurbani)

Ogni intervento sarà commissionato con apposito buono d'ordine che dovrà essere allegato e citato nella relativa fattura. I buoni d'ordine in parola saranno emessi unicamente dal Servizio Economato. L'amministrazione non riconoscerà alcuna validità a ordinativi di provenienza diversa (altri settori/servizi comunali), non autorizzati dal Servizio Economato o non corredati da apposito buono d'ordine.

Prima dell'emissione del buono d'ordine, la ditta affidataria dovrà trasmettere preventivo, con le indicazioni di massima della spesa complessiva comprensiva dei ricambi da sostituire, dei costi unitari e delle ore presunte di manodopera.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessari interventi e riparazioni non precedentemente previsti, la ditta, prima della messa in riparazione del veicolo, dovrà comunicare le variazioni all'Amministrazione comunale, che ne prenderà atto e confermerà, eventualmente, l'intervento. Tutti gli interventi non autorizzati non verranno riconosciuti.

I pezzi di ricambio sostituiti dovranno rimanere a disposizione per 3 giorni lavorativi consecutivi all'intervento per eventuale verifica da parte del personale dell'Amministrazione.

L'emissione della fattura dovrà essere preceduta da preventivo definitivo, integrato, su richiesta dell'Amministrazione, con gli estratti dei listini delle case costruttrici per i ricambi forniti ed i relativi tempari per le ore di mano d'opera effettuate, ove esistenti.

Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni ed oggetto di fornitura dovranno essere nuovi ed originali della casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge; solo nel caso di difficile reperibilità o di cessata produzione, previa accettazione dell'Amministrazione comunale, si potranno utilizzare forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio che ne garantiscano la funzionalità, fermo restando la garanzia di legge. Il ribasso offerto in sede di gara relativo ai pezzi di ricambio si intende riferito esclusivamente ai ricambi originali delle case costruttrici. In caso di forniture di ricambi compatibili non originali lo sconto da applicare dovrà essere maggiorato del 5% rispetto a quello offerto per i ricambi originali.

La manutenzione/riparazione del veicolo dovrà essere terminata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento dell'Amministrazione, salvo eccezioni motivate che dovranno preventivamente essere concordate con l'ente.

L'aggiudicatario si obbliga a istituire e mantenere aggiornata una scheda delle manutenzioni per ogni automezzo. Tale scheda dovrà essere istituita in ogni caso entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e dovrà essere aggiornata in occasione di ogni intervento di manutenzione.

Le suddette schede dovranno contenere :

- la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
- i chilometri percorsi rilevati alla data dell'intervento;
- gli interventi di manutenzione effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data e la descrizione dell'intervento eseguito.

Copia delle schede tecniche aggiornate dovrà essere fornita immediatamente su richiesta del Servizio Economato.

La mancata istituzione delle schede o la loro mancata esibizione in caso di richiesta comporterà una penale come descritto dall'art. 7 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna ad individuare un responsabile unico del servizio (referente) che dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il suo reperimento da parte del Comune in caso di urgenza.

Dovrà essere altresì, individuato e comunicato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di questo ultimo. Il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Eventuali **periodi di chiusura** (es.: chiusura estiva, etc...), dovranno essere preventivamente comunicati.

In ogni caso dovrà essere segnalato un recapito telefonico di personale autorizzato per guasti/incidenti ecc. che si dovessero verificare. Garantendo comunque l'esecuzione degli interventi considerati urgenti.

Art. 2 – DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'assegnazione ha durata dal 01.01.2015 al 31.12.2015

E' ammessa la proroga tecnica consistente nel differimento del termine del contratto, ove ricorrano i presupposti di legge ai sensi del vigente regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia.

L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a Euro 30.400,00 oltre Iva (importo IVA compresa Euro 37.088,00).

L'importo contrattuale ha valore indicativo in quanto riferito a interventi stimati considerando quanto eseguito negli anni precedenti e l'aggiudicatario non ha diritto a pretendere il raggiungimento della previsione nel corso della durata del servizio ma solo il pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

L'importo contrattuale potrà variare entro i limiti di un quinto in aumento o in diminuzione rispetto all'importo del contratto.

Le lavorazioni saranno liquidate sulla base dei seguenti prezzi:

- a) **RICAMBI / MATERIALE DI CONSUMO DI OGNI GENERE:** prezzi unitari dei ricambi contenuti nei listini della casa costruttrice/produttrice in vigore al momento dell'ordinativo; a tali prezzi sarà applicato lo sconto unico ed uniforme offerto in sede di gara, abbattuto del 5% in caso di fornitura di ricambi compatibili.
- b) **MANODOPERA:** costo orario in euro definito in base allo sconto percentuale applicato alla base di gara indicato nell'offerta. Il ribasso offerto sul costo orario della manodopera sarà fisso per tutto il periodo contrattuale.
- c) Gli eventuali interventi di soccorso su veicoli in avaria saranno contabilizzati in economia. Il rimborso del costo dei recuperi dei veicoli sarà riconosciuto solo per gli interventi extraurbani, secondo tariffa chilometrica ACI, e non sarà soggetto a ribasso di gara.

- d) Gli importi relativi alle revisioni e collaudi, essendo soggetti a tariffe imposte a livello locale, saranno integralmente rimborsati alla ditta, compresi eventuali versamenti sostenuti per diritti a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri, pertanto non sono soggetti a ribasso di gara.
- e) Non sarà riconosciuto alcun contributo per smaltimento rifiuti in quanto ritenuto compreso nelle spese generali dell'impresa.

I prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali di costi sostenuti per spese generali, tasse diverse, interessi, costi del lavoro, previdenza ed assicurazione operai, piano per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché del compenso per l'impiego ed il consumo delle attrezzature e dei materiali necessari.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il contratto verrà formalizzato nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera c) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi.

Fanno parte del fascicolo relativo al contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, il presente capitolato d'oneri e l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto verrà stipulato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e l'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto, si obbliga a mantenere la propria sede operativa nell'ambito del territorio comunale.

L'Amministrazione si riserva, nei casi previsti dalla normativa, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4- PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni iniziali per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi.

La proroga contrattuale viene richiesta dall'Amministrazione appaltante alle condizioni originarie. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative, nonché le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi e dagli eventuali accordi integrativi.

La stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in materia di regolarità contributiva dal soggetto aggiudicatario al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al periodo precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture avviando le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento può proporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

ART. 6- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso viene identificato nel Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7 – PENALITA'

Nel caso in cui la Ditta non provvedesse ad eseguire i lavori richiesti nei tempi stabiliti dal capitolato, l'Amministrazione potrà ricorrere a terzi addebitando le eventuali maggiori spese a carico dell'aggiudicatario stesso, indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni subiti.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'appaltatore, gli inadempimenti e ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo, decorso inutilmente tale termine ovvero in caso di mancato accoglimento delle

controdeduzioni è facoltà dell'Amministrazione, applicare una penale commisurata alla gravità delle mancanze riscontrate.

In caso di restituzione del veicolo riparato oltre i termini ed in caso di prelievo del veicolo da riparare oltre le 24 ore dalla richiesta, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pecuniaria minima di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

La mancata istituzione delle schede o la loro mancata esibizione in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, come descritto dall'art. 1 del presente Capitolato, comporterà una penale variabile da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 250,00.

Indipendentemente dall'applicazione della penalità l'appaltatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte gli interventi contestati.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere all'applicazione di penalità di importo superiore o di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza. Il tutto senza pregiudizio di ogni e qualsiasi altra azione in merito. Gli eventuali danni causati a persone o cose dal personale dell'appaltatore saranno imputati, in ogni caso e rimossa ogni eventuale eccezione, all'appaltatore stesso.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l'Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti dalla Ditta.

Art. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso come specificato all'art. 7 della lettera di invito, a condizione che la concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare, nel limite del 30% del valore del contratto, al netto dell'IVA, e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del Codice.

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'aggiudicatario deve essere comunicata e documentata al Comune di Pavia; si rimanda all'art. 116 del Codice.

Art. 9 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati a seguito delle avvenute prestazioni su presentazione con cadenza mensile delle fatture. Il termine di pagamento sarà di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura; previa verifica della regolarità della prestazione e dei prezzi applicati in relazione ai tempi di intervento.

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010 l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto oggetto della gara. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, ai sensi del Regolamento.

In caso di inadempienza l'Amministrazione darà corso alle procedure di cui al precedente art. 5 del presente capitolato.

La fattura dovrà obbligatoriamente descrivere al suo interno, se necessario, il dettaglio degli importi dovuti dall'emittente a soggetti terzi, proporzionalmente ai lavori da questi ultimi eseguiti.

Art. 10 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere.

Ciascuna prestazione è soggetta al termine di garanzia di 24 mesi (anche se successivi alla scadenza del contratto) dalla data di ultimazione dello stesso.

L'aggiudicatario sarà responsabile della custodia dei veicoli affidatigli e di qualsiasi danno arrecato a terzi, persone, cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà rispondere per i danni arrecati nelle fasi di spostamento (ritiro, consegna, prove, ecc.) dei veicoli municipali affidatigli, condotti dal medesimo o da suoi incaricati.

Art. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, con preavviso di almeno 20 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r o fax, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'appaltatore può recedere nel caso in cui l'Amministrazione non stipuli il contratto entro 60 giorni dalla dall'atto di aggiudicazione.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino le penalità di cui all'articolo 7 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto:

1. in caso di fallimento dell'appaltatore.
2. qualora nei confronti dell'appaltatore intervenga, successivamente alla stipula del contratto, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 L. 1423/1956 e degli articoli 2 e seguenti L. 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.
3. violazione dei divieti di cui all'articolo 118 del Codice
4. mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 articolo 3
5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge

In tutte queste ipotesi, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; non sono escluse responsabilità civili o penali per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 16/04/2013 n. 62, l'Amministrazione estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra gli altri, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli stessi.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.

Art. 14 – CLAUSOLA CONSIP E ART. 9 COMMA 7 D.L. 66/2014

Come previsto all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto del presente capitolato, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Allo stesso modo si terrà conto del disposto di cui all'art. 9 comma 7 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni in L. 89/2014 laddove applicabile.